

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017
206/2017/R/TLR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI MONITORAGGIO DEI PREZZI DEL SERVIZIO DI
TELECALORE (TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 578/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 111/2017/R/tlr.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 9, 10 e 16, del decreto legislativo 102/14, hanno attribuito all'Autorità poteri di regolazione e di *enforcement* nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore) al fine di promuovere lo sviluppo del settore e la concorrenza;
- in particolare, l'articolo 10, comma 17, *lettera c)*, del decreto legislativo 102/14, prevede che l'Autorità individui le modalità con cui i gestori del servizio di telecalore rendono pubblici i prezzi per la fornitura del servizio, ai fini dello svolgimento delle analisi costi-benefici sulla diffusione del telecalore previste dallo stesso articolo 10;
- il medesimo articolo 10, comma 17, prevede, inoltre, che l'Autorità:
 - definisca gli standard di continuità, qualità, e sicurezza del servizio di telecalore (*lettera a)*;
 - stabilisca i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento (*lettera b)*;

- individui condizioni di riferimento per la connessione alle reti di telecalore, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale (*lettera d*);
- stabilisca le tariffe di cessione del calore nel caso in cui sussista l'obbligo di allacciamento alla rete, imposto da Comuni e Regioni (*lettera e*);
- ai sensi del decreto legislativo 102/14, inoltre, nel settore del telecalore l'Autorità esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, con le conseguenti ricadute in termini di estensione dei poteri di regolazione, nonché i poteri sanzionatori di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo 102/14.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la disponibilità regolare di informazioni dettagliate in merito ai prezzi offerti e applicati dai gestori del servizio di telecalore, all'andamento temporale degli stessi, nonché alle strutture tariffarie adottate dai medesimi gestori, risulta essenziale ai fini dell'effettivo esercizio dei poteri di regolazione attribuiti all'Autorità dal citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e, in particolare, per la definizione e il periodico aggiornamento delle modalità con cui i gestori devono rendere pubblici i prezzi di erogazione del servizio (*lettera c*) e della regolazione in materia di qualità del servizio stesso (*lettera a*);
- l'osservazione regolare e sistematica delle condizioni economiche di fornitura del servizio di telecalore costituisce, inoltre, uno strumento necessario per:
 - valutare il possibile impatto sui prezzi del servizio applicati all'utenza derivante dall'adozione di provvedimenti di regolazione del servizio di telecalore;
 - acquisire informazioni sullo stato del settore e del servizio di telecalore, anche al fine di presentare annualmente al Parlamento e al presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei settori regolati;
 - esercitare la funzione di segnalazione al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 481/95;
 - svolgere le ulteriori attività di tutela degli utenti del servizio;
- lo sviluppo di un sistema informativo dedicato per raccolta delle informazioni relative ai prezzi del servizio può consentire di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei gestori del servizio stesso.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia opportuno avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di monitoraggio dei prezzi del servizio di telecalore, al fine di esercitare i poteri di regolazione in materia di trasparenza delle condizioni economiche di fornitura del servizio, di qualità del servizio e di tariffe e i poteri di controllo attribuiti dal decreto legislativo 102/14 e, più in generale, al fine di monitorare l'impatto degli interventi di regolamentazione del settore del telecalore sui prezzi praticati all'utenza dai gestori del servizio, nonché di svolgere le funzioni di tutela degli utenti del servizio,

quelle di segnalazione al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 481/95;

- sia opportuno sviluppare un sistema informativo dedicato per la raccolta strutturata e su base periodica di dati e informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio di telecalore, al fine di contenere l'onere amministrativo per i gestori del servizio stesso;
- sia opportuno prevedere la possibilità di adeguare nel tempo, qualora lo si rendesse necessario al fine di aumentarne l'efficacia, la struttura del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui ai precedenti alinea

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato al monitoraggio dei prezzi del servizio di telecalore;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Servizi Ambientali;
3. di stabilire che nell'ambito del procedimento, qualora ritenuto opportuno, possano essere acquisiti, tramite richieste di informazioni formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'articolo 2, comma 22, della medesima legge, elementi informativi dai gestori del servizio di telecalore, nonché convocati incontri e tavoli tecnici per approfondimenti specifici e pubblicati eventuali documenti per la consultazione;
4. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro dicembre 2017;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni